RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 27

I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianita' di grado.

I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo A avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it